



Delibera della Giunta Regionale n. 279 del 06/06/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VENDITE DI FINE STAGIONE AI SENSI DELL'ART. 43 L.R. 7/2020 E SS.MM.II. SALDI ESTIVI STAGIONE 2024.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 ("Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11") e ss.mm.ii. disciplina, all'articolo 43, le "vendite di fine stagione", prevedendo, al comma 3, che la Giunta regionale individui la data di inizio e la durata, non superiore a 60 giorni;

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali che

- a) in sede di conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2011, come integrata dalla decisione del 7 luglio 2016, la materia dei saldi di fine stagione è stata oggetto di una intesa che prevede che i saldi estivi si effettuino il primo sabato del mese di luglio e nel corrente anno il primo sabato del mese di luglio cade il giorno 6;
- b) nella riunione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 aprile 2024 è stata condivisa all'unanimità l'applicazione dell'Intesa di cui al punto a), stabilendo in 60 giorni la durata dei saldi estivi 2024 a decorrere dal 6 luglio 2024;
- c) nella riunione indetta dall'Assessore alle Attività Produttive il 6 giugno 2024, le associazioni di categoria hanno condiviso l'opportunità di allinearsi alla data prevista, per garantire l'omogeneità con le altre Regioni;

RITENUTO

- a) di dover individuare, in attuazione dell'articolo 43, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 2020 e ss.mm.ii., il 6 luglio 2024 quale data di inizio dei saldi estivi per la stagione 2024, per un periodo non superiore a 60 giorni;
- b) di dover precisare che le vendite promozionali, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 7/2020, non possono essere effettuate dall'esercente nei trenta giorni precedenti alla data predetta;

VISTA

- la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11";

Propone e la Giunta, in conformità e a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di individuare, in attuazione dell'articolo 43, comma 3, della Legge Regionale n. 7 del 2020 e ss.mm.ii., il 6 luglio 2024 quale data di inizio dei saldi estivi per la stagione 2024, per un periodo non superiore a 60 giorni;
- 2) di precisare che le vendite promozionali, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 7/2020 non possono essere effettuate dall'esercente nei trenta giorni precedenti alla data predetta;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, all'Assessore alle attività produttive, al lavoro, al demanio e al patrimonio, all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale e sul BURC.